



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Istituto Comprensivo Statale
"G. Marconi"
Petilia Policastro (KR)



88837 - Via Assunta s.n.c.

tel./fax: 0962.433253

e-mail: kric81600E@istruzione.it

Web:

www.icmarconikr.edu.it

Determina di proroga della Convenzione di Cassa

Oggetto: Servizio di cassa dell'Istituto Comprensivo di Scandale – Convenzione di Cassa per il periodo dal 01.07.2023 al tempo strettamente necessario al perfezionamento dell'affidamento del servizio di cassa – Proroga "tecnica" di ulteriori 2 mesi fino al 31.08.2023, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Convenzione di Cassa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59»;
- VISTO** il D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, recante «Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
- VISTO** il D.I. 129/2018, recante «Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTA** la L. 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- VISTA** la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- VISTO** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici»;
- VISTA** la Delibera A.N.AC. n. 312 del 9 aprile 2020, recante «Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni», con la quale l'Autorità ha affermato che «Le stazioni appaltanti valutano la necessità o l'opportunità di differire l'avvio delle procedure di gara già programmate tenendo conto dell'urgenza di approvvigionamento, della necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di atti o documenti, della complessità delle operazioni richieste per la preparazione delle offerte, dell'esigenza di garantire, in ogni caso, la massima partecipazione alla procedura e di favorire l'agevole adempimento degli oneri di partecipazione, delle difficoltà organizzative interne connesse alla situazione di emergenza»(cfr., punto I.1);

PREMESSO che all'esito di procedura aperta di carattere comunitario ai sensi degli artt. 55, comma 5°, e 59, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, indetta con determina prot. n. 8891 del 15 dicembre 2015 ed aggiudicata con determina prot. n. 8645 del 04 novembre 2016 al RTI Poste Italiane S.p.A./Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "A. Meucci", nella qualità di Istituto Capofila della Rete di Scuole costituita ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 275/99, ha stipulato un accordo quadro avente ad oggetto il «Servizio di cassa a favore della Rete di Scuole CIG 6519775089»;

PREMESSO che l'Istituzione scolastica, aderente alla suddetta Rete, in attuazione del succitato accordo quadro, ha stipulato, apposita Convenzione di Cassa, che andrà a scadere in data 31.12.2022;

PREMESSO che, con nota prot. 6837 del 22 novembre 2022 l'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" di Petilia Policastro, ha comunicato la prossima costituzione di una Rete di Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del d.P.R. 275/99, dell'art. 20, comma 4, e dell'art. 43, comma 2, del D.I. 129/2018, funzionale allo svolgimento, in via aggregata, di una nuova procedura ad evidenza pubblica per il riaffidamento del suddetto servizio;

PREMESSO che risultano pertanto in corso le attività di espletamento della nuova procedura di gara per il riaffidamento del Servizio oggetto della Convenzione di cassa in scadenza;

CONSIDERATO che l'adesione all'iniziativa promossa dall'IC Dante Alighieri di Petilia P. consente di soddisfare molteplici esigenze di rilievo pubblicistico, quali quelle di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché di maggiore economicità e semplicità delle attività di acquisto;

CONSIDERATO che la Convenzione di Cassa stipulata da questa Istituzione e attualmente in essere andrà a scadere in data antecedente all'individuazione del nuovo aggiudicatario della procedura di gara indetta dall'IC di Petilia Policastro quale scuola capo fila della Rete di Istituzioni scolastiche;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione della suddetta procedura, sussiste la necessità di garantire la continuità del Servizio senza soluzione di continuità, anche in aderenza ai principi generali dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, risultando tale Servizio di primaria importanza, in quanto funzionalmente e inscindibilmente connesso alla gestione finanziaria dell'Istituzione scolastica;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 17, comma 2, della Convenzione di Cassa, «È stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga della convenzione per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo massimo di tre mesi con possibilità di ulteriori 3 »;

CONSIDERATO che sia la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, nn. 7976/2019, 4267/2019, 274/2018, 1337/2018; T.A.R. Piemonte, Torino, n. 219/2020; T.A.R. Toscana, n. 158/2020; T.A.R. Lazio, Roma, n. 11594/2019) sia l'A.N.AC. (cfr., ex multis, Delibere nn. 882/2019, 423/2019, 384/2018, 1200/2016) hanno affermato la possibilità di ricorrere all'istituto della cd. "proroga tecnica" del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario a consentire l'espletamento della procedura per il riaffidamento del contratto;

RITENUTO di disporre, per le ragioni sopra espresse e in virtù della normativa e delle applicazioni giurisprudenziali e di prassi sopra richiamate, la proroga della

Convenzione di Cassa in scadenza, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura in essere, indetta da parte della Rete di Istituzioni scolastiche, e all'avvio delle attività oggetto di affidamento, e comunque per un tempo di due mesi fino al 31.08.2023;

DATO ATTO *che la proroga sarà accordata agli stessi patti, prezzi e condizioni della suddetta Convenzione, e che la stessa decadrà di diritto, in via automatica, nel caso in cui la nuova procedura di affidamento addivenga ad aggiudicazione e le conseguenti attività vengano avviate in epoca antecedente rispetto al suddetto termine massimo di sei mesi;*

DATO ATTO *che, in caso di decadenza automatica della proroga, alcun risarcimento, indennità o emolumento, comunque denominato, spetterà a RTI Poste Italiane S.p.A. per le prestazioni non somministrate per effetto dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, anche in deroga all'art. 1671 c.c.;*

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

per tutto quanto sopra visto, premesso e considerato, da intendersi integralmente richiamato e trascritto:

- al fine di assicurare la necessaria continuità del Servizio in essere, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Convenzione, di prorogare, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la Convenzione di Cassa in scadenza, stipulata con il RTI Poste Italiane S.p.A., per mesi 2 fino al 31.08.2023. Il canone dovuto per il periodo di proroga sarà automaticamente calcolato pro-rata in corrispondenza alla durata effettiva del servizio e avrà come base di riferimento il canone indicato nella Convenzione sottoscritta;*
- di prevedere la decadenza di diritto, e in via automatica, della proroga, nel caso in cui la nuova procedura di affidamento addivenga ad aggiudicazione, e le conseguenti attività vengano avviate, in epoca antecedente rispetto al suddetto termine di tre mesi;*
- di disporre che, in caso di decadenza automatica della proroga, alcun risarcimento, indennità o emolumento, comunque denominato, spetterà al RTI Poste Italiane S.p.A. per le prestazioni non somministrate per effetto dello scioglimento anticipato del vincolo contrattuale, anche in deroga all'art. 1671 c.c.;*
- di dare mandato al R.U.P. per l'adempimento delle attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento e degli obblighi di trasparenze previsti dalla legge.*

[Firmato digitalmente]

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Antonio Libardi)